



REGIONE TOSCANA



COORDINAMENTO SINDACI
Bassa Val di Cecina



COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

BANDO PUBBLICO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018

Richiamate:

- La L. 13/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- La L. R. 47/1991 “Norme sull’eliminazione della barriere architettoniche” che individua gli ambiti di competenza dei Comuni per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;
- Il Regolamento Regionale n. 11/R “Regolamento di attuazione dell’art. 5 quater della Legge regionale 47/1991” che disciplina le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande di contributo
- La Deliberazione C.C. n. 42 del 13/04/2005 con quale si approva la gestione in forma associata delle funzioni amministrative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- La Deliberazione G.C. n. 79 del 22/04/2005 con la quale si approva il disciplinare per l’esercizio delle funzioni sopra menzionate;
- La Determinazione Dirigenziale n. XX del XX/XX/XXXX, nella quale si specifica che il presente regolamento si applica a tutte le domande presentate dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

Tutto ciò premesso,

ART. 1 REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Possono presentare domanda per i contributi all’oggetto del presente bando:

1. persone disabili con menomazione o limitazioni permanenti di carattere sensoriale o di carattere cognitivo **che abbiano residenza anagrafica negli edifici interessati dall’intervento;**

2. persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o cognitivo **che assumano la residenza negli edifici interessati entro tre mesi dal momento della comunicazione del comune dell'ammissione al contributo quale beneficiario;**
3. i soggetti che esercitano la tutela, la potestà ovvero l'amministrazione di sostegno dei soggetti indicati ai punti 1 e 2.

ART. 2 INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Sono ammessi ai contributi gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:

1. in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell'art. 817 c.c., per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui al precedente articolo.
2. per garantire l'autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali e a valorizzare la capacità residue del richiedente.

Gli interventi ammessi al contributo possono consistere in:

1. opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
2. acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive.

Le opere edilizie realizzate e le attrezzature acquistate dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia.

Gli interventi ammessi a contributo sono relativi a ristrutturazioni e riqualificazioni non sono attribuiti contributi per alloggi di nuova costruzione.

I lavori possono iniziare solo dopo la data di presentazione della domanda.

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ALLEGATI RICHIESTI

La domanda possono essere presentate entro il **31/12/2018**, la graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 31/03/2019.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Fotocopia documento di identità in corso di validità
- Copia conforme del certificato rilasciato dall'autorità competente attestante che il richiedente è persona non deambulante con disabilità totale, ovvero attestante la menomazione o limitazione permanente di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo
- Preventivo di spesa e progetto dettagliato relativi alle opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche
- Preventivo di spesa e documentazione tecnica relativi all'acquisto e all'installazione di attrezzature finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche
- Copia conforme della Dichiarazione dei Redditi della persona disabile che chiede il contributo o del familiare che lo dichiara a proprio carico
- Benestare del proprietario dell'unità immobiliare alla realizzazione degli interventi (da allegare solo nel caso di richiedente diverso dal proprietario)

ART. 4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Le domande pervenute saranno valutate da un apposita Commissione Tecnica, nominata dal Comune capofila che prevede al suo interno la presenza di un medico legale per la valutazione della disabilità e di tecnici per valutazione della congruità dell'intervento.

Saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1. in relazione alla gravità della disabilità per un punteggio massimo di 70 punti su 100:
 - persone non deambulanti con disabilità totale 70/100
 - persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo con disabilità grave 40/100
 - persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo con disabilità completa 60/100
2. in relazione alla congruità degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente si attribuiscono, per un massimo di 30 punti su 100:
 - intervento coerente con la disabilità accertata: 15/100
 - intervento molto coerente con la disabilità accertata 30/100

A parità di punteggio è data priorità alla domanda del disabile che ha la situazione reddituale più svantaggiata, così come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche direttamente di chi richiede il contributo ovvero di chi l'abbia a carico.

ART. 5 ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Per la realizzazione delle opere edilizie, possono essere concessi contributi non superiori al 50% delle spese sostenute comprese le spese tecniche per un importo non superiore ad €. 7.500,00
2. per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50% delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore ad € 10.000,00.

I due contributi sono cumulabili fino ad un massimo di €. 17.500,00

ART. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi saranno erogati dopo l'esecuzione delle opere e l'installazione delle attrezzature, sulla base di fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica.

La richiesta di liquidazione corredata di tutta la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle opere, l'acquisto o l'installazione delle attrezzature, dovrà pervenire al Comune di Cecina entro il 31/01/2020.

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate, per la formazione della nuova graduatoria.

Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso.

ART. 7 NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto al presente Bando si fa richiamo al Regolamento 11/R del 03/01/2005, Regione Toscana, "Regolamento di attuazione dell'art. 5 quater della Legge Regionale 09/09/1991 n. 47